

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 23 aprile 2014, n. 213

Modifica dell'allegato A, sezione "Stato di disoccupazione" della DGR 31 Ottobre 2006, n. 778 "Indirizzi operativi in ordine ai servizi per l'impiego e all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 442/2000 e dei decreti legislativi n. 181/2000 e 297/2002".

OGGETTO: Modifica dell'allegato A, sezione "Stato di disoccupazione" della DGR 31 Ottobre 2006, n. 778 "Indirizzi operativi in ordine ai servizi per l'impiego e all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 442/2000 e dei decreti legislativi n. 181/2000 e 297/2002".

L A G I U N T A R E G I O N A L E

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro

VISTI:

- Gli articoli 3 e 117 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- il decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 1180;
- la legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e successive modifiche e integrazioni;
- decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196";
- il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES";
- il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 "Disposizioni modificative e correttive del

decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, co. 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche e integrazioni;

- la legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" e smi;
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e smi ;
- il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" come convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;
- la legge 9 agosto 2013, n. 99 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";
- la legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 7 Agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 19 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'art. 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001)" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare" ;
- la legge regionale 6 Novembre 2009, n. 27 "Modifiche alla legge regionale 21 Luglio 2003, n.19 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di

politiche attive per il lavoro". Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001";

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento regionale 14 maggio febbraio 2008, n. 7 "Regolamento di attuazione ed integrazione della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16;
- l'Accordo 5 dicembre 2013, n. 137/CU, 2013 la Conferenza Unificata per i rapporti tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Province ha approvato il documento recante: "Linee-guida per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione, ai sensi di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni";
- il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007 "Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti";
- il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007 "Adozione della scheda anagrafico-professionale del sistema di classificazione e dei formati di trasmissione dati;
- la deliberazione della Giunta regionale 31 Ottobre 2006, n. 778 "Indirizzi operativi in ordine ai servizi per l'impiego e all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 442/2000 e dei decreti legislativi n. 181/2000 e 297/2002" cui si rinvia *per relationem* anche per le motivazioni del presente atto;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 Novembre 2008, n. 837 "Masterplan regionale dei servizi per il lavoro 2007/2013";
- la deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2012, n. 268 "Disciplina per l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Lazio";
- la determinazione dirigenziale 27 febbraio 2009, n. D0430 "Standard regionali per l'adozione dei Patti di Servizio relativi ai portatori di offerta di lavoro, in attuazione del Masterplan regionali SPI di cui alla DGR 837 del 2008";
- la determinazione dirigenziale, 24 febbraio 2010, D0781 "Livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale dei servizi per il lavoro (LEP) in attuazione del "Masterplan regionale dei servizi per il lavoro 2007/2013" DGR n. 837 del 2008";

CONSIDERATA la necessità delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Province di pervenire ad una regolamentazione unitaria dei principi in materia di stato di disoccupazione al fine di garantire sul territorio nazionale l'uguaglianza e la parità di trattamento tra i cittadini;

CONSIDERATO che la condivisione di criteri di regolazione comune in materia di gestione dello stato di disoccupazione orienta efficacemente le attività amministrative di competenza delle Regioni, delle Province autonome e delle Province nell'attuazione della normativa nazionale sul tema dei servizi per l'impiego e del funzionamento del mercato del lavoro;

CONSIDERATO che in data 5 dicembre 2013 la Conferenza Unificata per i rapporti tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Province ha approvato il documento recante: "Linee-guida per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione, ai sensi di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni";

CONSIDERATO che le citate linee guida individuano criteri di regolazione comune tra Stato, Regioni, Province autonome e Province in materia di gestione dello stato di disoccupazione, in particolar modo per ciò che concerne:

- la definizione dello stato di disoccupazione;
- l'attestazione e riconoscimento dello stato di disoccupazione;
- la verifica nella permanenza nello stato di disoccupazione;
- la durata dello stato di disoccupazione;
- la perdita dello stato di disoccupazione;
- la conservazione dello stato di disoccupazione;

CONSIDERATO che le Regioni e le Province autonome si impegnano ad attuare le linee guida sopra citate entro il 1 gennaio 2014 definendo i propri provvedimenti entro il 31 dicembre 2013;

CONSIDERATO che sulla base delle citate linee guida nazionali occorre adeguare l'allegato A, limitatamente alla Sezione "Stato di disoccupazione" della richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 778/2006;

CONSIDERATO che la richiamata dgr 778/2006 considera come "Servizi competenti", quelli individuati dall'art. 1, lett. g) del d.lgs. n. 297/2002, ossia i Centri per l'Impiego e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità degli artt. 4, 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 276/03 e delle norme regionali in materia di organizzazione e disciplina del mercato del lavoro;

RITENUTO necessario, per le motivazioni appena richiamate:

- attuare l'Accordo adottato dalla Conferenza unificata per i rapporti tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Province recante: "Linee-guida per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione, ai sensi di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni;
- modificare la sezione "Stato di disoccupazione", dell'allegato A della DGR 778/2006 con il testo dell'allegato 1 alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

- rinviare a un successivo provvedimento della Giunta regionale il riordino completo degli indirizzi operativi riferiti ai servizi per l'impiego e all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- prevedere che in presenza di una "Dichiarazione di immediata disponibilità" (DID) attiva alla quale non corrisponda ancora la sottoscrizione di un patto di servizio sia possibile confermare lo stato di disoccupazione, con contestuale sottoscrizione del suddetto patto entro la data del 30 giugno 2013;
- prevedere che in presenza di una DID attiva e di un patto di servizio in corso di validità ma con scadenza entro il 31 maggio 2014, sia possibile confermare lo stato di disoccupazione, con contestuale sottoscrizione di un nuovo patto di servizio, entro la data del 30 giugno 2013;
- prevedere per i soggetti disoccupati che risultano sospesi alla data del 31 dicembre 2013, il mantenimento della sospensione dello stato di disoccupazione fino alla cessazione del rapporto di lavoro qualora tale cessazione avvenga nel 2014;
- individuare in raccordo con le Province che hanno competenza sui rispettivi centri per l'impiego, le opportune modalità per garantire adeguata informazione sulle modifiche introdotte dal presente atto;

ESPERITA la consultazione con le parti sociali in data 12 dicembre 2013,

ACQUISITO il parere della Conferenza Regione - Autonomie locali, ai sensi dell'art. 17, della legge regionale 14/1999, espresso in data 12/3/2014

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 30.12.2013 ha disposto l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare e che è decorso il termine di cui all'art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale;

DELIBERA

di:

- attuare l'Accordo adottato dalla Conferenza unificata per i rapporti tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Province recante: "Linee-guida per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione, ai sensi di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni;
- modificare la sezione "Stato di disoccupazione", dell'allegato A della DGR 778/2006 con il testo dell'allegato 1 alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
- rinviare a un successivo provvedimento della Giunta regionale il riordino completo degli indirizzi operativi riferiti ai servizi per l'impiego e all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- prevedere che in presenza di una "Dichiarazione di immediata disponibilità" (DID) attiva alla quale non corrisponda ancora la sottoscrizione di un patto di servizio sia possibile confermare lo stato di disoccupazione, con contestuale sottoscrizione del suddetto patto entro la data del 30 giugno 2013;
- prevedere che in presenza di una DID attiva e di un patto di servizio in corso di validità ma con

scadenza entro il 31 maggio 2014, sia possibile confermare lo stato di disoccupazione, con contestuale sottoscrizione di un nuovo patto di servizio, entro la data del 30 giugno 2013;

- prevedere per i soggetti disoccupati che risultano sospesi alla data del 31 dicembre 2013, il mantenimento della sospensione dello stato di disoccupazione fino alla cessazione del rapporto di lavoro qualora tale cessazione avvenga nel 2014;
- individuare in raccordo con le Province che hanno competenza sui rispettivi centri per l'impiego, le opportune modalità per garantire adeguata informazione sulle modifiche introdotte dal presente atto.

Il presente provvedimento entrerà in vigore il 1 maggio 2014.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Il provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.portalavoro.regione.lazio.it.

Modifica dell'Allegato A della DGR 778/2006
STATO DI DISOCCUPAZIONE

La sezione concernente la definizione dello stato di disoccupazione, di cui alla DGR 778/2006, in particolare i paragrafi riferiti a “Definizione dello stato di disoccupazione”, “Attestazione e riconoscimento dello stato di disoccupazione”, “Verifica e accertamento dello stato di disoccupazione” “Conservazione dello stato di disoccupazione in costanza di attività lavorativa”; “Perdita dello stato di disoccupazione”, “Sospensione dello stato di disoccupazione”, “Certificazione dello stato di disoccupazione”, “Durata dello stato di disoccupazione”, è sostituita come segue:

- Definizione dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto che:

- a) sia privo di lavoro o svolga qualsiasi tipologia di lavoro di natura subordinata o autonoma o collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto a norma dell'art. 61, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 tale da assicurare un reddito imponibile fiscale annuo non superiore al reddito minimo come definito al successivo paragrafo “Conservazione dello stato di disoccupazione in costanza di attività lavorativa”, punto 1 del presente documento;
- b) sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca attiva del lavoro secondo modalità definite con i servizi competenti, presentandosi presso il servizio competente per:
 - 1) effettuare una dichiarazione che attesti la sua immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
 - 2) sottoscrivere un Patto di Servizio in cui accetta le misure di prevenzione previste dall'art. 3, d.lgs. n. 181/2000 e s.m.i., da concordare con i servizi competenti, tra cui:
 - corso di formazione o di riqualificazione, anche in forma di *voucher* individuale, o di inserimento lavorativo tramite tirocinio o qualsiasi altra tipologia di *work experience*;
 - offerta di una congrua attività lavorativa di cui al paragrafo “perdita dello stato di disoccupazione” punti 1 e 2;
 - proposta professionalmente congrua, secondo la valutazione del centro per l'impiego competente o altro servizio competente, in relazione a quanto concordato e sottoscritto dal soggetto all'atto dell'intervista e/o del colloquio di orientamento;
 - offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto, per il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione.

- Attestazione e riconoscimento dello stato di disoccupazione

Ai norma del comma 1, art. 2, d.lgs. n. 181/2000 e s.m.i., lo stato di disoccupazione deve essere comprovato tramite la presentazione dell'interessato presso il servizio competente accompagnata da

una dichiarazione, resa come autocertificazione a norma del DPR n. 445/2000 e s.m.i., che attesti l'attività lavorativa eventualmente svolta in precedenza nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Tale dichiarazione potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:

- a) di persona, presentandosi direttamente presso il servizio competente;
- b) in via telematica tramite i servizi informatici eventualmente resi disponibili dalla Regione Lazio;
- c) mediante i servizi di cooperazione applicativa dell'INPS, nel caso di presentazione di una domanda di indennità nell'ambito dell'ASpI, che provvede a trasmetterla al servizio competente attraverso il proprio sistema informativo ai sensi del comma 38, art. 4, della l. n. 92/2012.

- Verifica e accertamento dello stato di disoccupazione

1. L'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione previsti dal comma 3, art. 2, d.lgs. n. 181/2000 e s.m.i., e la verifica della effettiva permanenza dello stato di disoccupazione prevista dal comma 4, art. 2, d.lgs. n. 181/2000, come sostituito dal comma 4, art. 3, d.lgs. n. 297/2002, saranno effettuati dai servizi competenti tramite indagini, anche a campione, come previste dal DPR n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori, richiedendo anche l'intervento del servizio ispettivo delle Direzioni Territoriali del Lavoro. I servizi competenti sono tenuti a verificare l'effettiva permanenza della condizione di disoccupazione attraverso:
 - a) il controllo delle comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro privati, enti pubblici economici, pubbliche amministrazioni, imprese cooperative e imprese fornitrici di lavoro temporaneo;
 - b) la richiesta di altre informazioni fornite dai competenti organi di vigilanza;
 - c) l'accertamento del rispetto delle modalità e misure concordate con il disoccupato.
2. Al fine di effettuare una costante attività di manutenzione e revisione della banca dati dei disoccupati si provvede a una verifica periodica sul mantenimento dello stato di disoccupazione attraverso l'utilizzo del sistema informativo regionale del lavoro che controllerà i nominativi dei soggetti che, pur avendo rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità, non hanno in corso con i servizi competenti alcuna iniziativa di attivazione.
3. Le attività di cui al precedente punto 2 sono realizzate dopo i 6 mesi successivi al primo colloquio di orientamento così come viene indicato nel patto di servizio di cui al paragrafo "definizione dello stato di disoccupazione" punto 1 lettera b) numero 2). Nel caso in cui è accertata dai servizi competenti la mancanza di attivazione di cui al punto 2 questa comporterà la chiusura del patto di servizio e la decadenza della dichiarazione di immediata disponibilità, con l'onere da parte dell'interessato di un suo rinnovo ai servizi competenti.

- Conservazione dello stato di disoccupazione in costanza di attività lavorativa

1. A norma della lett. a), comma 1, art. 4, d.lgs. n. 181/2000 e s.m.i., lo stato di disoccupazione si conserva a seguito di svolgimento di attività lavorativa che assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale. Per determinare tale reddito si fa riferimento all'imponibile escluso da imposizione, fissato in euro 8.000,00 annui per rapporti di lavoro dipendente e assimilati in euro 4.800 annui per rapporti di lavoro

autonomo, fatti salvi i successivi adeguamenti ISTAT. Tale soglia non si applica ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, art. 8, d.lgs. n. 468/1997, come disposto dall'art. 5, d.lgs. n. 297/2002. Ai fini della determinazione del reddito imponibile non si prendono in considerazione i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente previsti dall'art. 50, comma 1, lett. c, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Il reddito da assegni per lavoratori socialmente utili non è cumulabile con quello ottenuto da altri lavori, nel calcolo del reddito complessivo. Per reddito annuale si intende quello comunque autocertificabile dall'interessato ai sensi del d.p.r. 445/2000 e s.m.i., riferito all'anno solare in corso, ovvero maturato nei 365 giorni successivi decorrenti dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

2. Ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione di cui al punto 1, conformemente a quanto previsto dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 marzo 2013, si intende per *attività lavorativa* qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro sia di tipo subordinato autonomo e parasubordinato.
3. Per le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'art. 70, d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i., la permanenza in stato di disoccupazione è prevista *ope legis*, indipendentemente dai limiti di reddito.
4. Ai fini della gestione della conservazione dello stato di disoccupazione di cui al punto 1, il lavoratore interessato è tenuto a presentare istanza al servizio competente nei seguenti casi:
 - a) anticipata risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o di collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto a norma dell'art. 61, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 di durata superiore a sei mesi; in tal caso l'istanza deve essere presentata entro 15 giorni di calendario decorrenti dall'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro;
 - b) qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato in seguito ad un accertamento effettuato dagli organi competenti, purché la durata effettiva della prestazione lavorativa sia stata pari o inferiore a sei mesi. In questo caso l'istanza deve essere presentata entro 15 giorni di calendario decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte degli organi competenti.
5. Il lavoratore che effettua la dichiarazione nei termini individuati al punto 4 conserva, senza soluzione di continuità, lo stato di disoccupazione con decorrenza dall'ultima DID attiva.
6. Per il lavoratore che possiede una DID attiva, ma presenta istanza di conservazione oltre i termini di cui al punto 4, lo stato di disoccupazione ricomincia a decorrere da quest'ultima data. In tal caso il periodo che intercorre tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di presentazione dell'istanza può essere considerato di *sospensione* dello stato di disoccupazione, qualora ricorrano le condizioni di cui al paragrafo "sospensione dello stato di disoccupazione".
7. Il lavoratore che ha in corso una attività lavorativa che consente la conservazione dello stato di disoccupazione, ma non ha in corso una DID attiva, può in qualsiasi momento presentare dichiarazione di immediata disponibilità, con riconoscimento dello stato di disoccupazione a decorrere da tale data.

- Perdita dello stato di disoccupazione

1. La perdita dello stato di disoccupazione è disposta dai servizi competenti con atto motivato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) mancata presentazione, senza giustificato motivo, al colloquio di orientamento di cui all'art. 3, d.lgs. 181/2000 e s.m.i. fissato dai servizi competenti;
 - b) mancata presentazione, senza giustificato motivo, ai successivi colloqui eventualmente disposti dai servizi competenti;
 - c) rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro.

Il *giustificato motivo* sussiste in caso di malattia, infortunio, servizio civile, stato di gravidanza limitatamente ai periodi di astensione previsti dalla legge nonché negli altri casi di impedimenti ostativi riconosciuti sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. In conformità alla l. n. 92/2012, per i soggetti che non sono destinatari di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, si considera congrua l'offerta, di cui al precedente punto 1 lettera c), che presenta i seguenti requisiti:
 - a) corrispondenza a uno o più profili professionali per i quali il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità nel Patto di servizio. Tale requisito si applica entro i 6 mesi successivi alla sottoscrizione del primo Patto di servizio. Oltre tale termine è considerata congrua anche un'offerta da parte dei servizi competenti che prescindano da tale criterio;
 - b) rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, determinato, di collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto a norma dell'art. 61, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 o di somministrazione di durata superiore a 6 mesi;
 - c) sede di lavoro raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici o sede di lavoro ubicata nel raggio di 50 km;
3. Ai sensi della lettera b), comma 41, art. 4, l. n. 92/2012, per i percettori di strumenti di sostegno del reddito, si considera congrua l'offerta, di cui al precedente lettera c), punto 1 che prevede un inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto. In caso di mancata accettazione, il percettore decade dal diritto di sostegno al reddito.
4. Il servizio competente valuta la sussistenza dei giustificati motivi che consentono di non adottare il provvedimento della perdita dello stato di disoccupazione.
5. Il rapporto di lavoro che si risolve durante il periodo di prova non comporta la perdita dello stato di disoccupazione e consente la conservazione dell'anzianità precedentemente maturata. Il recesso anticipato dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato permette il recupero dello status di disoccupato nel caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo e solo a condizione che il reddito annuo percepito sia inferiore al reddito non soggetto ad imposizione fiscale. Salvo le dimissioni per giusta causa, si perde lo stato di disoccupazione nel caso di dimissioni volontarie e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Pertanto il recupero

dello stato di disoccupazione non si applica ai lavoratori dimissionari salvo le dimissioni per giusta causa. Il recupero dell'anzianità precedentemente maturata deve essere richiesto dall'interessato ai servizi competenti entro 15 giorni di calendario dalla cessazione del rapporto di lavoro.

6. Ai lavoratori disabili previsti dal comma 1, art. 8, l. n. 68/1999 si applicano le disposizioni di cui al comma 6, art. 10, della legge medesima.

- Sospensione dello stato di disoccupazione

1. Previa verifica dei presupposti della conservazione dello stato di disoccupazione di cui al paragrafo "Conservazione dello stato di disoccupazione in costanza di attività lavorativa" l'accettazione di una offerta di lavoro comporta la sospensione dello stato di disoccupazione nei casi previsti dalla lett. d), comma 1, art. 4, d.lgs. n. 181/2000 e s.m.i. Il riferimento temporale è relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro comprese eventuali proroghe.
2. La sospensione è disposta dai servizi competenti anche per effetto delle comunicazioni di cui all'art. 4 bis, d.lgs. n. 181/2000 e s.m.i. sempre previa verifica dei presupposti per la conservazione dello stato di disoccupazione.
3. I servizi competenti non procedono alla sospensione qualora l'offerta di lavoro si configuri come attività non costituente rapporto lavorativo.
4. Gli effetti della sospensione riguardano:
 - a) la non sussistenza dello stato di disoccupazione per l'intera durata del rapporto di lavoro, per cui il soggetto per il medesimo periodo si considera a tutti gli effetti occupato;
 - b) l'interruzione del conteggio della anzianità di iscrizione maturata come soggetto disoccupato.

- Certificazione dello stato di disoccupazione

1. A norma del comma 5, art. 2, d.lgs. n. 181/2000 e s.m.i., nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato.
2. Lo stato di disoccupazione può essere attestato anche mediante dichiarazione sostitutiva, resa a norma del DPR. n. 445/2000 e s.m.i., fermo restando quanto stabilito dall'art. 15, l. n. 183/2011 dove si prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive.

- Durata dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno di attivazione della DID fino al giorno della sua chiusura, ad esempio per instaurazione di un rapporto di lavoro, detratti eventuali periodi di sospensione dello stato di disoccupato.

A norma del comma 6, art. 2, d.lgs. n. 181/2000 e s.m.i., la durata dello stato di disoccupazione si computa in mesi commerciali. I periodi fino a 15 giorni, all'interno di unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per i soggetti percettori di ASpI, di cui al comma 16, art. 2, l. n. 92/2012, si applica la regola del calcolo secondo i giorni di calendario.

I lavoratori in mobilità, nel caso in cui accettino un'offerta di lavoro, ad esempio un contratto a termine o a tempo parziale, a norma del comma 6, art. 8, l. n. 223/1991, ovvero vengano utilizzati in opere o servizi di pubblica utilità, mantengono l'iscrizione alla lista di mobilità. In questo caso la durata della sospensione coincide con la durata del contratto di lavoro.